

## Aggiornamento normativo

### n. 412 / 2021

Banche, SIM, SGR e altri  
intermediari finanziari

#### I. Normativa europea

- ✓ **IRRB e CSRBB:** in consultazione gli orientamenti e gli RTS dell'EBA

#### II. Normativa italiana

- ✓ **BRRD II:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.LGS. 193/2021
- ✓ **CREDITO AL CONSUMO:** Banca d'Italia abroga i propri Orientamenti
- ✓ **CRD/CRR:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 182/2021
- ✓ **DISTRIBUZIONE TRANSFRONTALIERA DI OICR:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 191/2021
- ✓ **IFD/IFR:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 201/2021
- ✓ **POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 37° aggiornamento alla circolare 285
- ✓ **OBBLIGAZIONI GARANTITE:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 190/2021

Emittenti quotati

#### III. Normativa Italiana

- ✓ **SOCIETÀ QUOTATE:** in consultazione un richiamo di attenzione della Consob

## **Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**

### **I. Normativa europea**

✓ *IRRB E CSRBB: IN CONSULTAZIONE GLI ORIENTAMENTI E GLI RTS DELL'EBA*

In data 2 dicembre 2021, l'EBA ha posto in [consultazione](#) due progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e gli Orientamenti in materia di rischi di tasso di interesse derivante da attività di negoziazione (IRRB) e da attività diverse dalla negoziazione (CSRBB), ai sensi dell'art. 84(5) e (6) e dell'art. 98(5-bis) della Direttiva 2013/36/UE (CRD).

In particolare:

- gli Orientamenti posti in consultazione specificano i criteri per (i) la valutazione, l'identificazione, la gestione e l'attenuazione dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione e (ii) la valutazione e il monitoraggio dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività dell'ente diverse dalla negoziazione;
- il progetto di RTS specifica: (i) gli scenari prudenziali di shock da applicare ai tassi di interesse per ciascuna valuta; (ii) le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni riprodotte dagli enti nei loro calcoli del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti e (iii) che cosa si intende "*forte diminuzione a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse*"; e
- il progetto di RTS specifica una metodologia standardizzata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione. e una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi quali definiti all'art. 4 (1) (145) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni è fissato al 4 aprile 2022.

### **II. Normativa italiana**

✓ *BRRD II: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.LGS. 193/2021*

In data 30 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il [D.Lgs. 193/2021](#), attuativo della Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II), "*che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), che fissa norme e una procedura*

*uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877”.*

Oltre ad apportare al D.lgs. n. 180/2015, al TUB e al TUF tutte le necessarie modifiche e integrazioni per il corretto e integrale recepimento della BRDD II e all'adeguamento del SRMR, si segnala l'introduzione nel D.lgs. 180/2015:

- del nuovo Capo II *bis*, dedicato alla nuova disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (*minimum requirement of eligible liabilities* – MREL), approntato per assorbire le perdite e ricapitalizzare gli enti creditizi attraverso mezzi interni a seguito dell'avvio di una procedura di risoluzione;
- del nuovo art. 19-*bis* che disciplina il nuovo potere dell'autorità di risoluzione di ordinare la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna;
- del nuovo art. 69-*bis* che introduce per le società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi.

Si evidenzia inoltre l'introduzione del nuovo art. 12-*ter* TUB che è volto a recepire le norme della BRRD II in tema di tutela degli investitori non professionali nell'ambito della commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento.

In particolare, al fine di implementare un sistema che limiti l'acquisto di titoli finanziari comportanti un certo grado di rischio da parte di soggetti non professionali privi di adeguate disponibilità economiche, si prevede l'introduzione di un meccanismo, operante direttamente all'atto di emissione del titolo, che prevede un taglio minimo differenziato in base alla gerarchia fallimentare dello strumento:

- il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate (cd. “*junior*”) e di altri titoli di debito subordinato emessi deve essere pari ad almeno euro 200.000; e
- il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello (cd. “*senior non-preferred*”) deve essere pari ad almeno euro 150.000.

Per completezza, si rileva che tale disciplina risulta applicabile anche alle SIM in forza del rimando operato dal nuovo art. 60-*bis* del TUF.

Il Decreto è entrato in vigore il 1° dicembre 2021.

L'art. 8 del Decreto, prevede un regime transitorio per il quale:

- il nuovo art. 68-*bis* del D.Lgs. 180/2015 si applica ai soli contratti stipulati o modificati significativamente a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto;

- le norme in materia di taglio minimo degli strumenti di debito si applicano solo agli strumenti emessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto;
  - tutte le modifiche alle ipotesi sanzionatorie (ivi inclusa l'inosservanza delle disposizioni in tema di valutazione dei piani di risanamento) si applicano alle sole violazioni commesse a partire dalla data in vigore del Decreto
  - le disposizioni del previgente Titolo V del D.Lgs. 180/2015, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del Decreto delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse. Si prevede inoltre che, alla conclusione delle stesse il fondo di risoluzione istituito dalla Banca d'Italia sia liquidato e che l'eventuale residuo attivo sia ripartito tra le banche aderenti.
- ✓ CREDITO AL CONSUMO: BANCA D'ITALIA ABROGA I PROPRI ORIENTAMENTI

In data 2 dicembre 2021, Banca d'Italia ha pubblicato una [Comunicazione](#) con cui ha abrogato le proprie "linee orientative" del 4 dicembre 2019 in materia di rimborso anticipato dei finanziamenti, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-octies del d.l. 23 maggio 2021, n. 73 (decreto cd. "Sostegni bis"), convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, che ha modificato la disciplina del rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo.

Per i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in questione, il novellato art. 125-sexies del TUB prevede che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

I contratti dovranno indicare in modo chiaro i criteri di riduzione, specificando se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato; ove non diversamente indicato, si applicherà il criterio del costo ammortizzato (art. 125-sexies, comma 2). Inoltre (art. 125-sexies, comma 3), salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore avrà diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ad esclusione delle proprie "linee orientative" del 4 dicembre 2019.

✓ CRD/CRR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.LGS. 182/2021

In data 29 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il [D.Lgs. 182/2021](#), di recepimento della Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) “*che modifica la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) “per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi” e che modifica il D. Lgs. 58/1998 (TUF) e il D. Lgs. 385/1993 (TUB).*

Il Decreto è entrato in vigore il 30 novembre 2021 e le relative disposizioni attuative dovranno essere adottate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

✓ DISTRIBUZIONE TRANSFRONTALIERA DI OICR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.LGS. 191/2021

In data 30 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [D.Lgs. 191/2021](#), che ha apportato alcune modifiche al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1160 e del Regolamento (UE) 2019/1156 relativi alla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Il D.Lgs. 191/2021:

- definisce l'attività e il contenuto della notifica di pre-commercializzazione di FIA riservati, attribuendo alla Consob il compito di individuare:
  - i termini e le modalità per la trasmissione alla Consob della comunicazione di pre-marketing;
  - le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote/azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione svolta e ad essa si applica l'art. 43 TUF;
  - i soggetti terzi che possono svolgere attività di pre-marketing per conto di un gestore;
- attribuisce alla Consob (per quanto riguarda i FIA) e alla Banca d'Italia (con riguardo agli OICVM), il compito di stabilire con regolamento le norme di attuazione per il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICR in uno Stato UE diverso dall'Italia;
- attribuisce alla CONSOB il compito di adottare le disposizioni in materia di strutture che gli OICVM UE e i FIA non riservati devono mettere a disposizione degli investitori in Italia, con riferimento (i) ai compiti delle suddette strutture per garantire agli investitori l'esercizio dei propri diritti e l'accesso alle informazioni previste rispettivamente

dall'art. 92 della direttiva UCITS e dall'art. 43-bis dell'AIFMD, (ii) alla lingua utilizzata dalle strutture, e (iii) le condizioni in cui tali compiti possono essere svolti da un soggetto terzo o congiuntamente a un soggetto terzo.

Il D.lgs. 191/2021 entrerà in vigore il 15 dicembre 2021; entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, Consob e la Banca d'Italia adeguano i propri regolamenti.

✓ IFD/IFR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.LGS. 201/2021

In data 1° dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il [D.Lgs. 201/2021](#), che ha apportato alcune modifiche al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ed al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in recepimento della Direttiva (UE) 2019/2034 “*relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento*” (IFD) e del Regolamento (UE) 2019/2033 “*relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento*” (IFR).

Il D.Lgs. 201/2021 è entrato in vigore il 2 dicembre 2021.

✓ POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 37° AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE 285

In data 4 dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [37° aggiornamento](#) alla Circolare della Banca d'Italia 285 del 2013 (Circolare 285) con cui è stato sostituito il Capitolo 2 della Parte Prima, Titolo IV, al fine di recepire le novità introdotte dalla CRD V (Direttiva 2019/878/UE) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari e gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea di attuazione della stessa direttiva (EBA/GL/2021/04).

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle stesse in Gazzetta Ufficiale.

✓ OBBLIGAZIONI GARANTITE: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.LGS. 190/2021

In data 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il [D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190](#) recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2162 “*relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE*”, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2160 “*che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite*”.

Il Decreto apporta, inoltre, modifiche alla Legge 30 aprile 1999, n. 130 recante “*Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti*”. In particolare, è introdotto il

Titolo I-bis recante disciplina delle obbligazioni bancarie garantite ossia di quelle obbligazioni emesse dalle banche nell'ambito delle seguenti operazioni:

- cessione di attivi idonei costituiti in patrimonio separato;
- erogazione alla società cessionaria di un finanziamento concesso o garantito dalla banca cedente o da altra banca, per l'acquisto degli attivi idonei;
- prestazione da parte della società cessionaria della garanzia prevista all'articolo 7-*quaterdecies* in favore dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del relativo patrimonio separato.

Il Decreto abroga le seguenti disposizioni:

- articoli 7-bis (*Obbligazioni bancarie garantite*), 7-ter (*Norme applicabili*) e 7-*quater* (*Cessione di ulteriori crediti e titoli*) della Legge 30 aprile 1999, n. 130;
- il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite*);
- il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213 (*Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite*).

Il D.Lgs. 190/2021 è entrato in vigore il 1° dicembre 2021. Le disposizioni della Banca d'Italia attuative del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificate dal Decreto, sono adottate entro l'8 luglio 2022 e si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.

## **Emittenti quotati**

### **III. Normativa Italiana**

✓ **SOCIETÀ QUOTATE: IN CONSULTAZIONE UN RICHIAMO DI ATTENZIONE DELLA CONSOB**

In data 2 dicembre 2021, la Consob ha posto in [consultazione](#) pubblica l'adozione di un'ipotesi di richiamo di attenzione avente ad oggetto la possibilità per le società quotate di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione sulla base di una lista presentata da parte del Consiglio di Amministrazione uscente.

La Consob, dopo aver illustrato i rischi e gli aspetti di rilievo connessi alla presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, ha richiamato l'attenzione delle società quotate sui seguenti temi:

- necessaria trasparenza e documentabilità, attraverso una accurata verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del processo di selezione dei candidati;
- adozione e pubblicazione preventiva delle procedure che regolano il processo di individuazione dei candidati;
- opportuna valorizzazione del ruolo dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione;
- rilevanza della fase di interlocuzione con i soci ai fini della predisposizione della lista per la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione;
- comportamento degli amministratori nel corso delle riunioni in cui si vota sulla composizione della lista del Consiglio di Amministrazione uscente;
- rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della disciplina del voto di lista;
- la corretta e completa informazione sulla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e sulle modalità di formazione della lista;
- necessaria tempestiva pubblicazione della lista;
- la possibilità di qualificazione di un azionista come parte correlata anche in caso di nomina degli amministratori sulla base di una lista di candidati.